

ARCHIVES HISTORIQUES DE LA COMMISSION

COLLECTION RELIEE DES
DOCUMENTS "COM"

COM (82)411

Vol. 1982/0137

Disclaimer

Conformément au règlement (CEE, Euratom) n° 354/83 du Conseil du 1er février 1983 concernant l'ouverture au public des archives historiques de la Communauté économique européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique (JO L 43 du 15.2.1983, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE, Euratom) n° 1700/2003 du 22 septembre 2003 (JO L 243 du 27.9.2003, p. 1), ce dossier est ouvert au public. Le cas échéant, les documents classifiés présents dans ce dossier ont été déclassifiés conformément à l'article 5 dudit règlement.

In accordance with Council Regulation (EEC, Euratom) No 354/83 of 1 February 1983 concerning the opening to the public of the historical archives of the European Economic Community and the European Atomic Energy Community (OJ L 43, 15.2.1983, p. 1), as amended by Regulation (EC, Euratom) No 1700/2003 of 22 September 2003 (OJ L 243, 27.9.2003, p. 1), this file is open to the public. Where necessary, classified documents in this file have been declassified in conformity with Article 5 of the aforementioned regulation.

In Übereinstimmung mit der Verordnung (EWG, Euratom) Nr. 354/83 des Rates vom 1. Februar 1983 über die Freigabe der historischen Archive der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und der Europäischen Atomgemeinschaft (ABl. L 43 vom 15.2.1983, S. 1), geändert durch die Verordnung (EG, Euratom) Nr. 1700/2003 vom 22. September 2003 (ABl. L 243 vom 27.9.2003, S. 1), ist diese Datei der Öffentlichkeit zugänglich. Soweit erforderlich, wurden die Verschlussachen in dieser Datei in Übereinstimmung mit Artikel 5 der genannten Verordnung freigegeben.

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

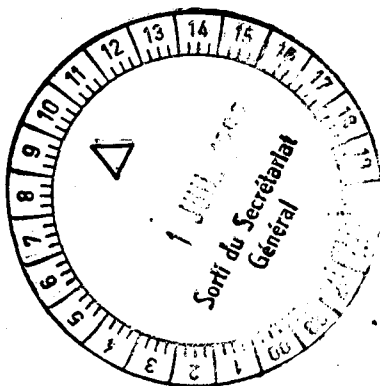
COM(82) 411 def.

Bruxelles, 25 giugno 1982

Proposta di
REGOLAMENTO (CEE) DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento (CEE) n° 1736/79 del Consiglio
del 3 agosto 1979, relativo al bonifico d'interessi concesso
nel quadro del sistema monetario europeo su taluni prestiti.

(presentata dalla Commissione al Consiglio)



COM(82) 411 def.

RELAZIONE

Il regolamento (CEE) 1736/79 del Consiglio relativo al bonifico d'interessi concesso nel quadro del sistema monetario europeo su taluni prestiti fa riferimento, nell'articolo 1, ai prestiti NSC previsti dalla decisione 78/870/CEE.

Nel frattempo, i fondi reperiti ed erogati sotto forma di prestiti nel quadro di questa prima decisione di base - che hanno costituito la dotazione dell'NSC I pari a 1.000 milioni di ECU - sono stati integralmente impegnati.

Poiché il regime del bonifico d'interesse SME continua ad essere applicabile fino alla fine dell'anno 1983, i prestiti NSC non potrebbero più beneficiarne se non venisse modificato il regolamento in questione.

La nuova decisione 82/169/CEE adottata dal Consiglio il 15.3.1982 assicura la continuità del NSC, entro i limiti di un nuovo massimale di 1.000 milioni di ECU.

Per incrementare la dotazione dell'NSC al di là di questo massimale che rischia di essere impegnato ancor prima della fine del 1983, la Commissione proporrà prossimamente al Consiglio di deliberare una terza autorizzazione ad assumere 3.000 milioni di ECU di prestiti nell'ambito dell'NSC.

Di conseguenza è indispensabile che il testo dell'articolo 1 del regolamento (CEE) 1736/79 del 3 agosto 1979 sia modificato in modo da garantire la continuità della sua applicazione a tutti i prestiti NSC che potrebbero beneficiarne fino alla fine del 1983.

Proposta di

Regolamento (CEE)

del Consiglio

che modifica il regolamento (CEE) n° 1736/79 del Consiglio del 3 agosto 1979, relativo al bonifico d'interessi concesso nel quadro del sistema monetario europeo su taluni prestiti.

Il Consiglio delle Comunità Europee,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 235,

vista la proposta della Commissione (1)

visto il parere del Parlamento Europeo (2)

visto il parere del Comitato economico e sociale (3)

considerando che il regolamento (CEE) 1736/79 del Consiglio (4) ha istituito per un periodo di cinque anni a partire dal 1° gennaio 1979 un sistema di bonifici d'interessi a carico del bilancio generale delle Comunità europee a favore degli investimenti realizzati negli Stati membri meno prosperi che partecipano effettivamente e integralmente ai meccanismi del sistema monetario europeo;

considerando che questo sistema di bonifici d'interesse si applica ai prestiti concessi con le risorse della Banca europea per gli investimenti e del Nuovo Strumento Comunitario nei limiti fissati dall'articolo 7 del regolamento (CEE) 1736/79;

considerando che il regolamento (CEE) 1736/79 fa riferimento, nell'articolo 1, alla decisione 78/870/CEE del Consiglio (5) relativa all'assunzione ed erogazione di prestiti del Nuovo Strumento Comunitario e che occorre assicurare la continuità dell'azione mediante l'integrazione delle decisioni successive del Consiglio, riguardanti il rinnovo delle autorizzazioni per l'assunzione ed erogazione dei prestiti del Nuovo Strumento Comunitario;

(1) GU N° del

(2) GU N° del

(3) GU N° del

(4) GU N° L 200/1 dell'8.8.1979

(5) GU N° L 298/9 del 25.10.1978

Ha adottato il presente regolamento :

Articolo 1

il testo dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n° 1736/79 del Consiglio del 3.8.1979 è sostituito dal seguente testo :

I prestiti concessi, a valere sulle risorse proprie, dalla Banca europea per gli investimenti, qui di seguito chiamata "Banca", nonché quelli accordati nel quadro delle decisioni del Consiglio relative alle autorizzazioni successive di prestiti del Nuovo Strumento Comunitario durante il periodo di applicazione e nei limiti degli importi fissati dall'articolo 7 del presente regolamento a favore di investimenti realizzati negli Stati membri meno prosperi, possono beneficiare di un bonifico di interessi a carico del bilancio delle Comunità europee, a condizione che tali Stati partecipino effettivamente e integralmente ai meccanismi del sistema monetario europeo.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee.

Esso è applicabile a decorrere dal 15 marzo 1982.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles,

Per il Consiglio